

Chiedeva quindi previa sospensione l'annullamento del provvedimento o in subordine la riduzione somme con condanna alle spese di lite da distrarsi ex art. 93 cpc

Si costituivano in giudizio sia l'Ente impositore e sia il Concessionario; lo stesso Ente poi non compariva in aula ma contestava le deduzioni di parte istante, depositava prova di notifica del vav, eccepiva la sua carenza di legittimazione e chiedeva comunque il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese

Il Concessionario invece compariva in aula, contestava le eccezioni avverse, deduceva la sua carenza, depositava documentazione e chiedeva la convalida della cartella.

Nel corso del procedimento mutavano le circostanze pregresse dedotte dall'attore e si depositavano copie di atti e documenti a supporto della richiesta economica;

Successivamente i legali delle parti comparse in aula chiedevano che il Giudice inviasse la causa per la decisione.

Assunta in atti la documentazione prodotta, il Giudice di Pace tratteneva la causa in pronuncia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve in primo luogo osservare la proponibilità della domanda per motivi di rito e di valore

In secondo luogo si osserva che la domanda non è risultata fondata e pertanto non può essere accolta.

Le parti convenute hanno depositato la prova della notifica sottesa alla cartella e pertanto la stessa sarà convalidata; hanno replicato alle specifiche eccezioni ed hanno convinto durante il contraddittorio.

Nel corso del processo quindi sono emersi elementi tali da inficiare la tesi della parte attrice sia in relazione alla mancata notifica e sia in ordine alla decadenza dell'Ente impositore dalla sua richiesta; le stesse parti convenute poi hanno fornito spiegazioni circa le deduzioni espresse da parte istante nei suoi atti.

Per quanto sopra quindi occorre rigettare la domanda, confermare il titolo impugnato e si possono compensare le spese di giudizio ex art.92 cpc.

Non si ravvedono gli estremi per ulteriori pronunce.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.R.G.40615/2013, ogni contraria diversa istanza disattesa, così decide:
Rigetta la domanda nei confronti delle due parti convenute indicata in epigrafe.
Dichiara la debenza delle somme richieste nel provvedimento impugnato;
compensa interamente fra le parti ed anche fra di loro le spese di giudizio ex art.92 cpc
Così deciso in Roma il 7.4. 2014

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Eduardo Contento

Eduardo Contento

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il 20/03/2015

IL CANCELLIERE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Costanza Cantarone